Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 ottobre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

1981

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 295 DEL 27 OTTOBRE 1981:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno 1981, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(6209)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. **1226.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:

scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;
corso di perfezionamento in neonatologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare e del corso di perfezionamento in neonatologia.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 265. — La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare ha sede presso la cattedra di chirurgia vascolare.

Art. 266. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 267. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 268. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 269. — Il numero massimo degli allievi è di tre per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 270. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 271. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare;
2) fisiopatologia dell'apparato vascolare e della coagulazione sanguigna;
3) anatomia patologica dell'apparato vascolare;
4) semeiologia fisica e strumentale delle malattie vascolari;
5) vasculopatie di interesse medico e specialistico;
6) semeiologia radiologica delle malattie vascolari.

2° *Anno*:

7) patologia e clinica delle malattie del sistema arterioso;
8) patologia e clinica delle malattie del sistema venoso;
9) patologia e clinica delle malattie del sistema linfatico;
10) patologia e clinica delle malattie dei piccoli vasi.

3° *Anno*:

11) nozioni di terapia medica delle malattie vascolari;
12) terapia chirurgica delle malattie vascolari;
13) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi I.

4° *Anno*:

14) informatica medica;
15) rianimazione e terapia intensiva;
16) patologia e clinica vascolare pediatrica I;
17) epidemiologia delle malattie vascolari;
18) elementi di legislazione sanitaria comunitaria;
19) chirurgia vascolare applicata a malattie di vari vari organi II.

5° *Anno*:

20) elementi di bioingegneria applicati al circolo;
21) principi e tecnica di circolazione extracorporea;
22) terapia intensiva;
23) patologia e clinica vascolare pediatrica II;

24) tecniche chirurgiche applicate alla patologia vascolare;
25) chirurgia vascolare applicata a malattie dei vari organi III.

Art. 272. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 273. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine di corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia vascolare gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e devono sostenere una prova clinica.

Corso di perfezionamento in neonatologia

Art. 274. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito un corso di perfezionamento in neonatologia. Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico e di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.

La durata del corso è annuale.

Art. 275. — Al corso possono essere ammessi gli aspiranti già in possesso di diploma conseguito presso una scuola di specializzazione in pediatria (in clinica pediatrica e/o puericultura).

Il numero degli ammessi è stabilito in dieci.

L'ammissione viene conseguita per titoli ed esami.

Art. 276. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore del corso è coadiuvato da un consiglio direttivo composto dai direttori della clinica ostetrica e ginecologica, della clinica pediatrica e della puericultura.

Art. 277. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) clinica della gravidanza, del parto normale ed a rischio;
2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;
3) genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite;
4) fisiologia neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) farmacologia neonatale;
7) patologia neonatale;
8) anatomia patologica del feto e del neonato;
9) clinica e terapia neonatale;
10) affezioni chirurgiche del neonato;
11) assistenza del neonato sano e malato;
12) rianimazione e cure intensive neonatali;
13) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale;
14) diagnostica radiologica neonatale;
15) evoluzione ed esiti della patologia feto-neonatale;
16) biochimica neonatale.

Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni e seminari e sono integrate, a giudizio del consiglio direttivo, da conferenze su problemi neonatologici.

Art. 278. — E' fatto obbligo all'allievo di effettuare esercitazioni pratiche nei reparti. Tale obbligo comprende un periodo di frequenza in sala parto e nelle sezioni di neonatologia indicate dal consiglio direttivo.

Art. 279. — Alla conclusione del corso l'allievo sostiene un esame globale di profitto e svolge una dissertazione scritta su un argomento di attualità in campo neonatologico da discutere dinanzi a una commissione formata dal direttore e da insegnanti del corso.

La sessione di esami è unica alla fine del corso.

All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole viene rilasciato un diploma di perfezionamento in neonatologia. Il diploma non comporta il diritto alla qualifica di specialista.

Art. 280. — Le tasse e i contributi dovuti all'allievo ammesso al corso sono i seguenti:

a) una tassa di immatricolazione, nella misura di L. 10.000;

b) una tassa annuale di iscrizione, nella misura di L. 50.000;

c) una soprattassa annuale di esami di profitto nella misura di L. 10.000;

d) contributi clinici e di laboratorio nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della facoltà di medicina e chirurgia;

e) la tassa di diploma è fissata in L. 6.000.

Art. 3.

Gli articoli 289 e 292 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 535 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 289. — Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 292. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche e di conferenze riguardanti argomenti specialistici. La frequenza ai corsi, alle esercitazioni pratiche ed alle conferenze è obbligatoria. In caso contrario gli specializzandi non possono ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1981
Registro n. 96 *Istruzione, foglio n.* 354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. **1227.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 155, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacologia:

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 156. — La scuola di specializzazione in farmacologia rilascia i seguenti diplomi:

a) specialista in farmacologia; indirizzo: « farmacologia di base »;

b) specialista in farmacologia; indirizzo: « farmacologia clinica »;

c) specialista in farmacologia; indirizzo: « tossicologia ».

La scuola ha durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diverso nei tre indirizzi previsti: di « farmacologia di base » di « farmacologia clinica », di « tossicologia ».

Il numero massimo degli iscritti è fissato in quindici per ciascun anno di corso, da ripartire tra i tre indirizzi previsti. Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati dovranno scegliere l'indirizzo che intendono seguire. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per la iscrizione alla scuola è necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed avere superato l'esame di Stato in medicina. L'ammissione alla scuola è fatta in base ai titoli e ad apposito esame.

La facoltà, considerato il numero degli iscritti e le possibilità didattiche, può attivare anche un solo indirizzo della scuola.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

chimica organica;
statistica medica;
farmacologia generale;
biologia e farmacologia cellulare;
immunologia;
biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
saggi e dosaggi farmacologici;
inglese scientifico.

2° *Anno*:

basi di farmacocinetica;
farmacologia speciale;
chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambienti da lavoro, da additivi;
tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
inglese scientifico;
statistica e programmazione.

3° *Anno*:

a) INDIRIZZO « FARMACOLOGIA DI BASE »:

farmacologia speciale;
farmacologia molecolare;
chemioterapia sperimentale;
immunofarmacologia;
tecniche ed analisi critica degli « screning » di farmaci « in vivo » ed « in vitro »;
biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.

b) INDIRIZZO « FARMACOLOGIA CLINICA »:

organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;
farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati con la pratica clinica I;
biodisponibilità dei farmaci;
farmacocinetica e biochimica clinica.

c) INDIRIZZO « TOSSICOLOGIA »:

tossicologia sperimentale;
cancerogenesi e teratogenesi;
tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;
chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
anatomia ed istopatologia degli stati tossici;
epidemiologia;
terapia e prevenzione degli stati tossici I.

4° *Anno*:

a) INDIRIZZO « FARMACOLOGIA DI BASE »:

farmacologia speciale;
modelli sperimentali di malattie umane;
metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
legislazione in campo di farmaci.

b) INDIRIZZO « FARMACOLOGIA CLINICA »:

farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;
farmacologia in età prenatale, perinatale ed in geriatria;
chemioterapia clinica;
deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.

c) INDIRIZZO « TOSSICOLOGIA »:

tossicologia sistematica;
terapia e prevenzione degli stati tossici II;
tossicologia nutrizionale;
tossicologia da abuso di farmaci;
organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;
legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.

Ciascun corso di lezioni è accompagnato da esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti vengono integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualità.

Frequenza: l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica, che si esplica attraverso l'esercitazione pratica nei reparti.

La frequenza ai corsi ed all'esercitazione pratica nei reparti sono obbligatori.

L'indirizzo di « farmacologia clinica » e di « tossicologia » prevede una esercitazione pratica nei reparti di almeno un anno in una clinica specializzata. Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, deve superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato. Superati gli esami di profitto prescritti per il 4° anno, il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione, che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Il direttore può durare in carica quattro anni e può essere rieletto. Il direttore nomina un vice-direttore responsabile della attività didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.

Sede ed organizzazione della scuola: le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio hanno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia.

Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto della Università cattolica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1981
Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 356

LEGGE 15 ottobre 1981, n. **598.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per il consolidamento, la ricostruzione, il restauro e la manutenzione di opere nella basilica di San Marco in Venezia e nel duomo e nel chiostro di Monreale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire 1 miliardo e 350 milioni prevista dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1962, n. 1356, aumentata di lire 982 milioni 500.000 con legge 26 ottobre 1971, n. 920, è ulteriormente aumentata di lire 7 miliardi 750.000.000 per gli anni finanziari dal 1981 al 1985.

Il suddetto aumento è ripartito in ragione di lire 4.650.000.000 a titolo di contributo per opere di consolidamento, ricostruzione, restauro e manutenzione di opere nella basilica di San Marco in Venezia e di L. 3.100.000.000 a titolo di contributo per opere di consolidamento, ricostruzione, restauro e manutenzione nel duomo e nel chiostro di Monreale.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno finanziario 1981, in lire 550 milioni, di cui 400 milioni per gli interventi nella basilica di San Marco e 150 milioni per gli interventi nel duomo e nel chiostro di Monreale, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Per gli esercizi futuri si provvederà con legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI — SCOTTI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 ottobre 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 maggio 1981 concernente aggiornamento delle tariffe delle operazioni di facchinaggio del grano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio e successiva modificazione e integrazione;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1976, sulla disciplina di facchinaggio del grano, scaduto il 31 maggio 1979;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1980 e 9 agosto 1980, concernenti proroghe del decreto 29 maggio 1976;

Visti i decreti 17 ottobre 1980 e 29 maggio 1981, relativi all'aggiornamento delle tariffe di facchinaggio del grano;

Constatato che nel decreto 29 maggio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 16 luglio 1981), il calcolo per l'aggiornamento delle tariffe medesime è stato erroneamente effettuato sulle tariffe di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 1980, anziché su quelle del decreto ministeriale 29 maggio 1976;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dovuta modifica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 29 maggio 1981, è sostituito dal seguente:

A partire dalla data del 1° dicembre 1980, le tariffe di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 29 maggio 1976, sulla disciplina delle operazioni di facchinaggio del grano sono aumentate del 7,565 per cento.

Per effetto di tale aumento le tariffe di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 1980, risultano pertanto modificate nel modo seguente:

a) *Entrata nei magazzini:*

1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento . . . . L. 110,37

2) scarico da veicoli, vuotatura o accatastamento . . . . » 89,55

b) *Uscita dai magazzini:*

1) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo . . . . . » 181,42

2) disaccatastamento, travasatura da sacco a sacco, legatura e carico su veicolo . » 160,91

3) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo . . . » 137,66

4) disaccatastamento, pesatura e carico su veicoli . . . . » 130,95

5) insaccatura, legatura e carico su veicolo . . . . » 117,46

6) disaccatastamento e carico su veicolo » 110,14

7) solo carico su veicolo . . . . . . » 82,77

c) *Lavori in campagna:*

1) insacco, pesatura, egalizzazione, legatura e carico . . . . L. 213,46

2) insacco, egalizzazione, legatura e carico . . . . » 182,97

3) pesatura e carico . . . . » 138,74

4) carico e scarico . . . . » 106,74

5) stivaggio e disistivaggio . . . . . » 42,69

d) *Operazioni negli scali ferroviari:*

1) disistivaggio o trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:

senza pesatura . . . . » 85,45
con pesatura . . . . » 106,16

2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico e stivaggio:

senza pesatura . . . . » 85,45
con pesatura . . . . » 106,16

3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico con vuotatura e assestamento:

senza pesatura . . . . » 96,57
con pesatura . . . . » 117,39

e) *Operazione alle fosse:*

1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura . . . . » 88,86

2) come sopra senza pesatura . . . . » 67,84

3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura legatura e pesatura e carico su veicoli . . . » 240,42

4) come sopra senza pesatura . . . . » 212,60

5) sola elevazione a ciglio fossa . . . . » 162,49

f) *Operazioni varie:*

1) travasatura da sacco a sacco . . . » 69,85

2) paleggiatura o trapalatura a mano . » 47,55

3) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini piani) . . . . » 47,55

4) vuotatura a mano residuo celle aperte (magazzini verticali) . . . . » 106,74

5) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento e vuotatura . . » 41,15

6) stivaggio e disistivaggio su automezzi e veicoli ippotrainati . . . . » 32,01

7) accatastamento e disaccatastamento » 27,66

g) *Maggiorazioni varie:*

1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m 2,20 a m 3 . . . . » 27,55

2) come sopra per altezze superiori a m 3 fino a m 6 . . . . » 39,40

3) come sopra per altezze superiori a m 6 » 45,53

4) maggiorazioni con percorsi da m 15 a m 30 . . . . » 11,80

5) come sopra oltre m 30 e per ogni 15 metri . . . . » 23,93

6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto . . . . » 6,92

h) *Immissione del grano nei magazzini:*

da veicolo ribaltabile;

da veicolo ribaltabile con bocchette di scarico;

da veicolo con cassone fisso senza bocchette;

1) in tramoggia dotati di impianti fissi intendendosi per tali, oltre a quelli solitamente usati nei silos, quelli che non richiedono lo spostamento manuale della coclea e/o della linea di trasporto . . . . L. 40,23

2) in tramoggia dotata di impianti mobili . . . . » 90,54

i) *Immissione del grano nei magazzini*:

1) da vagone cisterna o con bocchette » 80,47

2) da vagone normale con paratorie . . » 160,99

l) *Uscita del grano alla rinfusa con impianto mobile a veicolo* . . . . » 100,63

Operazioni alle fosse:

a) entrata:

1) scarico da veicolo attrezzato con bocchette di scarico, con immissione nella fossa o da veicoli con cassone ribaltabile con immissione nella fossa a mezzo pala o rastrello » 94,53

2) scarico da veicolo attrezzato con pompe di aspirazione con immissione diretta nella fossa . . . . » 50,31

b) uscita:

1) uscita grano da fossa a mezzo tubi di aspirazione e carico su veicolo con vuotatura fossa . . . . » 160,99

2) carico grano su veicolo attrezzato di tubi che aspirano direttamente nella fossa » 80,47

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1981

Il Ministro: Di Giesi

(6126)

DECRETO 16 ottobre 1981.

Determinazione delle spese per l'anno 1981 del Servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto l'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che affida all'I.N.P.S., a decorrere dal 1° gennaio 1980, gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione ed al recupero dei contributi sociali di malattia, già propri degli enti, istituti e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 gennaio 1977, n. 349, con il compito di tenere per ciascuno di detti enti, istituti e gestioni, contabilità separate;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, recante modifiche all'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1980, concernente la determinazione per l'anno 1980 della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1981 il contributo dovuto al predetto Servizio per i titoli sopraindicati;

Decreta:

Il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1981 ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è stabilito nelle seguenti misure:

A) *Gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*:

1) Assicurazione generale per la invalidità, vecchiaia e superstiti (lavoratori subordinati) . . . . . L. 9.524.799.085

2) Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri . . . . » 5.346.346.894

3) Assicurazione contro la disoccupazione involontaria . . . . . . » 5.515.137.785

4) Assicurazione contro la tubercolosi . . . . » 957.496.400

5) Assegni familiari . . . . . » 6.784.128.590

6) Cassa integrazione salari lavoratori agricoli . . . . » 1.797.968.652

7) Assicurazione contro le malattie già di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . . . . » 7.187.700.084

8) Assicurazione contro le malattie di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti . . . . » 5.782.040.700

Totale . . . L. 42.895.618.190

B) *Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*:

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali (salvo conguaglio) . . L. 5.207.881.810

Totale generale . . . L. 48.103.500.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1981

Il Ministro: Di Giesi

(6142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Casciotta d'Urbino ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 17 luglio 1981;

Presa in esame l'istanza presentata dal « Consorzio lattiero-caseario Marche » tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Casciotta d'Urbino »;

Considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di fabbricazione esistenti nella zona di produzione ricadente nella provincia di Pesaro e Urbino;

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda sopracitata proponendo il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Casciotta d'Urbino » con le seguenti caratteristiche:

formaggio grasso a pasta semicotta, prodotto con latte di pecora intero in misura variabile da un minimo del 70 ad un massimo dell'80% e di latte di vacca intero per il restante 20-30% proveniente da due mungiture giornaliere.

Il latte deve essere coagulato a temperatura di 35 gradi C. circa con caglio liquido e/o in polvere.

Il formaggio deve essere sottoposto ad una pressatura manuale con tecnica caratteristica, in stampi idonei.

La salatura deve essere effettuata a secco, ovvero alternando la salamoia alla salatura a secco.

Periodo di maturazione 20/30 giorni in ambienti a temperatura di 10-14° C. e con umidità di 80-90%.

E' usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:

dimensioni: altezza da 5 a 7 centimetri; diametro 12-16 centimetri;

forma: cilindrica a scalzo basso con facce arrotondate;

peso: grammi 800 circa le forme più piccole e gr. 1.200 circa le forme più grandi;

colore della pasta: bianco-paglierino;

confezione esterna: colore paglierino;

sapore: dolce caratteristico;

struttura della pasta: con lieve occhieggiatura, molle, friabile;

crosta: sottile, dello spessore di circa 1 millimetro;

grasso sulla sostanza secca: minimo 45%.

La zona di produzione del formaggio di cui sopra comprende l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6135)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Istituto mobiliare lavori e solidarietà Nuovi Amici a r.l. », in Roma.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1981 il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « Istituto mobiliare lavori e solidarietà Nuovi Amici a r.l. », in Roma, costituita per rogito dott. Armando Casini in data 24 gennaio 1967, in sostituzione del rag. Francesco De Meo che ha rinunciato all'incarico.

(6148)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ordinanza 21 ottobre 1981. Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1982-83.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole e di istituti statali di istruzione secondaria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui allo art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole e istituti di istruzione secondaria e artistica per l'anno scolastico 1982-83, tenuto conto dei criteri di seguito precisati, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate improrogabilmente entro il 15 dicembre 1981 al provveditore agli studi competente per territorio. Le domande dovranno essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

In considerazione della necessità di contenere in ragionevoli limiti la spesa in rapporto alla situazione di bilancio e in previsione della riforma della scuola secondaria superiore, potranno essere prese in esame soltanto domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa nonché a istituzioni di sezioni staccate di scuole magistrali. Saranno, altresì, esaminate richieste di autonomia di sezioni staccate o sedi coordinate con elevata popolazione scolastica dipendenti da scuole o istituti ubicati in sedi molto distanti o particolarmente affollati.

Saranno anche esaminate le domande di nuove specializzazioni ed indirizzi specializzati negli istituti tecnici e di nuove classi di qualifica negli istituti professionali richieste secondo le modalità e i tempi stabiliti nella presente ordinanza ministeriale.

Potranno, inoltre, essere presi in considerazione eventuali richieste di sezioni staccate di scuole secondarie di primo grado in relazione a particolari e documentate situazioni locali.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda devono essere allegati e, se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine medesimo del 15 dicembre 1981, i seguenti documenti:

1) copia della deliberazione consiliare dell'ente, relativa alla assunzione degli oneri previsti dalla legge, in particolare per quanto riguarda il personale non docente a proprio carico, già sottoposta al controllo dei competenti organi a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, esecutiva secondo le citate disposizioni;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola di cui vengono chiesti lo sdoppiamento o l'enucleazione o l'autonomia, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente punto 2).

In caso di accoglimento della richiesta di istituzione le amministrazioni richiedenti dovranno produrre successivamente il certificato di staticità dell'immobile proposto e il certificato di conformità alle norme di prevenzione incendi.

Art. 3.

Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

Non è consentito il riferimento alle domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Non sono prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Nel caso di richiesta di nuove istituzioni di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti, in aggiunta alla documentazione di cui all'art. 2, dovrà essere partecipata la disponibilità dell'amministrazione richiedente a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione concernente gli impegni per la messa a disposizione dei locali.

Art. 4.

Disposizioni per i provveditori agli studi - Proposte dei consigli scolastici distrettuali - Pareri dei consigli scolastici provinciali - Pareri delle regioni.

Il provveditore agli studi redige il piano delle nuove istituzioni secondo le richieste pervenute, distinto per settori di scuole, tenendo conto anche delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali, predispone un progetto riassuntivo delle priorità e li sottopone, per il parere, al consiglio scolastico provinciale.

Il provveditore agli studi entro il 20 gennaio 1982 trasmette al sovrintendente scolastico regionale o interregionale il piano delle istituzioni e il progetto riassuntivo delle priorità corredati dal parere del consiglio scolastico provinciale, dalla proposta eventualmente formulata dai consigli scolastici distrettuali, integrato dalle eventuali proprie osservazioni, nonché di singole schede conformi al modello annesso alla presente ordinanza debitamente compilate.

Il provveditore agli studi trasmette, altresì, in pari data, alle competenti direzioni generali del Ministero le richieste di cui al penultimo comma dell'art. 1, in considerazione della necessità di disporre degli elementi relativi alle domande di nuove specializzazioni, indirizzi e classi di qualifica in tempo utile per consentirne un esame anticipato rispetto alle altre richieste; tale anticipazione si rende necessaria ai fini della conoscenza della situazione reale dell'istituto, riferita all'anno scolastico 1982-83, per le operazioni di preiscrizione.

Il sovrintendente scolastico riunisce i singoli piani provinciali in unico piano regionale diviso per settori di scuole e lo trasmette, tramite il commissario del Governo, alla regione entro il 5 febbraio 1982.

Entro lo stesso termine il sovrintendente scolastico trasmette, corredato dal proprio analitico parere, alle direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero le domande con le relative documentazioni, le schede di cui al quarto comma, nonché copia dei piani provinciali e regionali e copia del parere dei rispettivi consigli scolastici provinciali.

La regione, esaminati gli atti ricevuti, provvede ad esprimere il parere sull'ordine di priorità delle richieste in relazione ai fini delle proprie attività di programmazione regionale; quindi restituisce gli atti al sovrintendente scolastico entro il 1° marzo 1982.

Per le istituzioni di istituti professionali di Stato nelle regioni a statuto ordinario, l'indicazione dell'ordine delle priorità espresse dalla regione è vincolante ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 5.

Soppressioni - Fusioni - Modificazioni

Il piano di cui all'articolo precedente deve contenere anche le proposte di soppressione di tutte quelle istituzioni che presentino considerevoli riduzioni del numero degli alunni, in particolare delle classi iniziali, e non diano, pertanto, affidamento per un naturale graduale sviluppo.

In detto piano devono, parimenti, essere contenute le proposte di fusione di istituti di moderate dimensioni o di sedi staccate in relazione alla distanza intercorrente con la sede centrale, nonché le proposte di modificazione dell'aggregazione di sezioni staccate e di sedi coordinate.

Per quanto riguarda in particolare le scuole medie, eventuali proposte di soppressione devono comunque garantire la possibilità della frequenza in altra scuola degli alunni, trattandosi di scuola dell'obbligo.

Le proposte di cui sopra possono essere formulate direttamente dai provveditori agli studi anche in assenza di iniziative da parte degli enti di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Disposizione finale

Il sovrintendente scolastico regionale o interregionale, non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmette alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero unitamente agli atti ancora in suo possesso.

Nello stesso tempo dà comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Roma, addì 21 ottobre 1981

Il Ministro: BODRATO

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 1982-83

COMUNE	Istituzione proposta	Documentazione allegata (1)	Parere motivato	Numero alunni per classi (4) (5)
Denominazione		1) Domanda	Del provveditore (con particolare riguardo all'idoneità dei locali)	
Abitanti del comune				
Abitanti del distretto				
Scuole secondarie esistenti nel comune (2)		2) Deliberazione di assunzione degli oneri		
Scuole secondarie esistenti nel distretto (2)				
Licenziati di scuola media anno scolastico n.		3) Pianta dei locali		
Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti)		4) Certificato sanitario		
Alunni frequentanti la quinta elementare nella zona di afflusso (3)				

(1) Indicare, cancellando con la croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.
(2) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media indicare soltanto le scuole medie.
(3) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.
(4) Da compilare in caso di richiesta di sdoppiamento, enucleazione o autonomia.
(5) Per le richieste di autonomia di sezioni staccate indicare il numero delle classi e degli alunni della sezione stessa e della sede centrale.

(6175)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 21 ottobre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1198,700	1198,700	1198,85	1198,700	1198,75	1198,70	1198,800	1198,700	1198,700	1198,70
Dollaro canadase .	994 —	994 —	99,600	994 —	995,25	994 —	995,500	994 —	994 —	994 —
Marco germanico .	531,250	531,250	531,25	531,250	531,25	531,30	531,450	531,250	531,250	531,25
Fiorino olandese .	482,010	482,010	482 —	482,010	481,80	482 —	482,030	482,010	482,010	482 —
Franco belga .	31,807	31,807	31,80	31,807	31,78	31,80	31,821	31,807	31,807	31,80
Franco francese	211,930	211,930	211,70	211,930	211,90	212 —	211,850	211,930	211,930	211,95
Lira sterlina .	2188,80	2188,80	2188 —	2188,80	2186 —	2189 —	2188 —	2188,80	2 88,80	2188,80
Lira irlandese	1881,500	1881,500	1885 —	1881,500	1884,43	—	1884 —	1881,500	1881,500	—
Corona danese .	165,440	165,440	165,30	165,440	165,29	165,44	165,430	165,440	165,440	165,45
Corona norvegese .	200,530	200,530	200,25	200,530	200,30	200,50	200,600	200,530	200,530	200,50
Corona svedese .	215,380	215,380	215,25	215,380	—	215,40	215,450	215,380	215,380	215,40
Franco svizzero .	634,770	634,770	635,50	634,770	635,60	634,80	635,610	634,770	634,770	634,80
Scellino austriaco .	75,765	75,765	75,80	75,765	75,76	75,80	75,850	75,765	75,765	75,65
Escudo portoghese	18,900	18,900	18,50	18,900	18,51	18,90	18,500	18,900	18,900	18,90
Peseta spagnola	12,403	12,403	12,44	12,403	12,41	12,40	12,420	12,403	12,403	12,40
Yen giapponese .	5,128	5,128	5,11	5,128	5,12	5,13	5,128	5,128	5,128	5,12
E.C.U. .	1295,250	1295,250	—	1295,250	—	—	1295,250	1295,250	1295,250	—

Media dei titoli del 21 ottobre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,550
» 5,50 % » » 1968-83	84,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,250
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	72,900
» 10 % » » 1977-92	78,575
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,45
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	62,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,425
» » » » 1- 1-1980/82	99,050
» » » » 1- 3-1980/82	98,925
» » » » 1- 5-1979/82	98,600
» » » » 1- 5-1980/82	98,700
» » » » 1- 6-1980/82	98,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,350
» » » » 1- 7-1980/82	98,550
» » » » 1- 8-1980/82	98,450
» » » » 1-10-1979/82	98,750
» » » » 1-10-1980/82	98,850
» » » » 1-12-1980/82	98,600
» » » » 1- 1-1980/83	98,525
» » » » 1-10-1980/83	98,900
» » » » 1- 3-1981/84	98,200
» » » » 1- 4-1981/84	98,775
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	94,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,225
» » » 12 % 1- 4-1982	96,450
» » » 15 % 1- 1-1983	95,325
» » » 12 % 1-10-1983	87,200
» » » 12 % 1- 1-1984	84,825
» » » 12 % 1- 4-1984	84,375
» » » 12 % 1-10-1984	83,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1198,750
Dollaro canadese	994,750
Marco germanico	531,350
Fiorino olandese	482,020
Franco belga	31,814
Franco francese	211,890
Lira sterlina	2188,400
Lira irlandese	1882,750
Corona danese	165,435
Corona norvegese	200,565
Corona svedese	215,415
Franco svizzero	635,190
Scellino austriaco	75,807
Escudo portoghese	18,700
Peseta spagnola	12,411
Yen giapponese	5,128
E.C.U.	1295,250

MINISTERO DELLA SANITÀ

Variazioni di decreti di registrazione di integratori e integratori medicati per mangimi registrati durante l'anno 1980

(Pubblicati nel supplemento ordinario - specialità medicinali - n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 28 agosto 1981, adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 8 marzo 1968, n. 399)

Numero decreto	Nome dell'integratore	Ditta e sede legale	Sede dello stabilimento
00584/bis	Integratore medicato per mangimi furanico	Spigadoro Petrini S.p.a., Bastia Umbra (Perugia) (*a*)	della ditta in Bastia Umbra (Perugia)
00585/bis	Integratore medicato per mangimi sulfametazina 100 g	Id.	Id.
00586/bis	Integratore medicato per mangimi sulfamidico	Id.	Id.
00687/bis	Integratore medicato per mangimi antibiotico Tylosina	Id.	Id.
00588/bis	Integratore medicato per mangimi antibiotico spiramicina	Id.	Id.
00589/bis	Integratore medicato per mangimi ossitetraciclina	Id.	Id.
00590/bis	Integratore medicato per mangimi clortetraciclina	Id.	Id.
00923/bis	Vermistop T 100	Soproma Italy S.p.a., Padova, galleria Brancaleon, 2 (*b*)	della ditta in Padova, via della Navigazione Interna, 52
01435/bis	Amprol Sol	Merch Sharp Dohme Italia S.p.a., Pavia, via Emilia, 21	prodotto estero
01468/bis	Novospir	Prochena S.r.l., Parma-Marinelli, via L. Manara, 1/*bis* (*c*)	della ditta in Parma-Marinelli, via L. Manara, 1/*bis*
01828/bis	Dog-rotalin	Laboratori Chifa S.r.l., Milano, via Ripamonti, 3 (*a*)	della ditta in Milano, via Ripamonti, 3
001997/bis	Bafermicina	Fatro S.p.a., Lab. Biofar., Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante (*b*)	della ditta in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia Levante
01166/bis	M - Navobin VIT	Oni S.p.a. - Organizzazione Navobi Italiana, Gonzaga (Mantova) (*a*)	della ditta in Gonzaga (Mantova)
00789/bis	Furaltadone 15	Agripol S.p.a., Arcole (Verona), via Casetta (*c*)	della ditta in Arcole (Verona), via Casetta
00787/bis	Furazolidone 100	Id.	Id.
00761/bis	Mediblend M/D	Glaxovet S.p.a., Verona, via Fleming n. 2 (*c*)	della ditta in S. Giovanni Croce (Cremona)
002288/bis	Spiralabor VS	Medilabor di Odore Carlo, Manta (Cuneo) (*c*)	della ditta in Manta (Cuneo)
01881/bis	Super totalin suini	Laboratori Chifa S.r.l., Milano, via Ripamonti, 131 (*a*)	della ditta in Milano, via Ripamonti n. 131
01802/bis	Super totalin polli	Id.	Id.
01803/bis	H.P. Horse powder	Id.	Id.
01800/bis	Super totalin bovini	Id.	Id.
019040/bis	Verminon	Prochena S.r.l., Parma-Marinelli, via L. Manara, 1/*bis* (*c*)	della ditta in Parma-Marinelli, via L. Manara, 1/*bis*
01949/bis	Eritrofur 5	Seberzoo S.p.a., Trezzano sul Naviglio (Milano) (*b*)	della ditta in Vaprio d'Agogna (Novara)
01955/bis	Unitetra 200	Unione Commerciale Lombarda S.r.l., Brescia, via V. Emanuele II, 85 (*d*)	della ditta in Brescia, via Vittorio Emanuele II, 85
00508/bis	Corizoo Encia tipo potenziato	Carnation Italia S.p.a., Udine, via Morsano, 10 (*a*)	della ditta in Udine, via S. Osvaldo, 49
00510/bis	Aviobiotina Encia tipo potenziato	Id.	Id.

Numero decreto	Nome dell'integratore	Ditta e sede legale	Sede dello stabilimento
00510/bis	Aviobiotina Encia tipo potenziato	Carnation Italia S.p.a., Udine, via Morsano, 10 (*a*)	della ditta in Udine, via S. Osvaldo, 49
00511/bis	Singamil Encia	Id.	Id.
00512/bis	Cinox Vermin Encia	Id.	Id.
00507/bis	Encia Vermin	Id.	Id.
00509/bis	Orniatizina Encia	Id.	Id.
01268/bis	Wormin N	Farmer Z.M. S.n.c., Bancole di Porto Mantovano (Mantova) (*c*)	della ditta in Bancole di Porto Mantovano (Mantova)
00958/bis	Wormin	Id.	Id.
01487/bis	Navobin Pol	Oni S.p.a. - Organizzazione Navobi Italiana, Gonzaga (Mantova) (*a*)	della ditta in Gonzaga (Mantova)
01414/bis	Navobin sulfa 200	Id.	Id.
00748/bis	Vermistop 200	Soproma Italy S.p.a., Padova, via dell'Industria (*b*)	della ditta in Padova, viale della Navigazione Interna, 52
00531/bis	Propidox 10	P.Z. - Prodotti Zootecnici, Montichiari (Brescia)	della ditta in Montichiari (Brescia)
00861/bis	Enstroben 100	Ascor Chimici S.r.l., Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana (a)	della ditta in Capocolle di Bertinoro (Forlì)
00800/bis	Enservit B	Id.	Id.

(*a*) Modifica della ragione sociale della ditta.
(*b*) Modifica della composizione quali-quantitativa del prodotto.
(*c*) Modifica del nome di fantasia del prodotto.
(*d*) Modifica per errori materiali dattilografici.

(6095)

Sospensione della autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di specialità medicinali

Con decreti ministeriali n. 40/S - 41/S - 42/S - 43/S - 44/S - 45/S - 46/S - 47/S - 48/S - 49/S - 50/S - 51/S - 52/S - 53/S - 54/S - 55/S - 56/S - 57/S - 58/S - 59/S - 60/S - 61/S - 62/S e 63/S, in data 22 settembre 1981 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio delle specialità medicinali sottospecificate:

40/S - « Chimo Mugolio » supposte semplici per adulti, supposte semplici per bambini, supposte con bismuto per adulti e supposte con bismuto per bambini, registrata rispettivamente ai numeri 5762, 5762/1, 5762/B e 5762/B-1, a nome della Parke Davis S.p.a. di Milano;

41/S - « Vasan » compresse, registrata al n. 12102, a nome della Lifepharma - Laboratori d'Italia S.p.a. di Milano;

42/S - « Ciclergot » compresse, registrate al n. 17671, a nome dell'Istituto terapeutico ambrosiano S.p.a. di Milano;

43/S - « Prestalgin effervescente » compresse, registrata al n. 324/B, a nome della Società prodotti antibiotici S.p.a. di Milano;

44/S - « Nealgyl » compresse e supposte, registrata rispettivamente ai numeri 3655 e 3655/A, a nome della Roussel Maestretti S.p.a. di Milano;

45/S - « Omniadol » confetti, registrata al n. 11296, a nome della Montefarmaco S.p.a. di Pero (Milano);

46/S - « Calmante Fort » cachet e compresse, registrata rispettivamente ai numeri 9210 e 9210/A, a nome della Calmante Fort S.r.l. di Cernusco sul Naviglio (Milano);

47/S - « Micranet » cialdini, registrata al n. 9917, a nome della Giovanni Ogna e Figli S.p.a., ora S.r.l.;

48/S - « Dolosan Fortius » supposte, registrata al n. 735/A, a nome della Brocades S.p.a. di Cologno Monzese (Milano);

49/S - « Brevirina » compresse, registrata al n. 3781, a nome della Prodotti E.R.M.A. di Milano, successivamente trasformata in Prodotti E.R.M.A. S.r.l., con sede in Muceno di Porto Val Cravaglia (Varese);

50/S - « Rinurel AP » compresse, registrata al n. 20531/A, a nome della Parke Davis S.p.a. di Milano;

51/S - « Veganin » tavolette, supposte per adulti, supposte per bambini e sciroppo, registrata rispettivamente ai numeri 8923, 8923/A, 8923/A-1 e 8923/C, a nome della Parke Davis S.p.a. di Milano;

52/S - « Niladon » compresse, capsule e supposte, registrata rispettivamente ai numeri 17374, 17374/A e 17374/B, a nome della Parke Davis S.p.a. di Milano;

53/S - « Neuroxin » compresse, registrata al n. 13164, a nome della Saita S.r.l. di Paderno Dugnano (Milano);

54/S - « Antinevralgico Nirvin », flacone uso orale, compresse e cialdino, registrata rispettivamente ai numeri 3485, 3485/A e 3485/B, a nome della Farmaceutici Bottasso di Bologna;

55/S - « Novamon » compresse, registrata al n. 9056, a nome della Farge di Genova;

56/S - « Algan B1 » supposte, registrata al n. 1428/A, a nome della Farmaceutici Procensa di Torino;

57/S - « Brek Kelemata » (già Pandora Kelemata), compresse e confetti, registrata rispettivamente ai numeri 1693 e 1693/A, a nome della Kelemata S.p.a. di Torino;

58/S - « Antireumina » compresse, registrata al n. 4172, a nome dell'Istituto sieroterapico italiano S.p.a. di Sant'Antimo (Napoli);

59/S - « Mentalgina R.R. Ragionieri » supposte per adulti e supposte per bambini, registrata rispettivamente ai numeri 1591/A e 1591/A-1, a nome della Dott. R.R. Ragionieri S.p.a. di Sesto Fiorentino (Firenze);

60/S - «Droselina» supposte per bambini, supposte per neonati e supposte per adulti, registrata rispettivamente ai numeri 14334, 14334/1 e 14334/2, a nome della Laboratorio chimico Carlo Conti S.a.s. di Pisa;

61/S - «Anti R» cialdini e «Anti R antistaminico» cialdini, registrata rispettivamente ai numeri 15083 e 15083/A, a nome della Dott. R.R. Ragionieri S.p.a. di Sesto Fiorentino (Firenze);

62/S - «Mulierina» discoidi, registrata al n. 12731/A, a nome dell'Istituto chimico internazionale del Dott. R. Rende di Roma;

63/S - «Nembudeina» compresse, registrata al n. 9197, a nome della Abbott S.p.a. di Campoverde di Aprilia (Latina).

Le confezioni dei prodotti sopraindicati devono essere ritirate dal commercio dalle ditte interessate.

(5972)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 14 ottobre 1981, n. 414.

Proroga della scadenza di cambiali agrarie

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Premesso che da più parti è stata rappresentata, stante il diffuso e profondo disagio in cui versa il settore dell'agricoltura in conseguenza diretta o indiretta degli eventi sismici del novembre 1980, l'assoluta difficoltà di pagamento per gli imprenditori agricoli singoli o associati delle cambiali agrarie afferenti i prestiti di cui all'art. 2 n. 1 e 4 *a*) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, contratti nell'annata agraria 1980-81 a tasso agevolato e a tasso ordinario;

Ritenuto che, al fine di lenire i disagi sopraccennati, è stata prospettata l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 1981 la scadenza delle cambiali scadute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1981 purché i prestatori non abbiano già beneficiato per lo stesso prestito della sospensione di cui all'art. 4 della citata legge n. 874/80 e successive modificazioni;

Ritenuto di dover provvedere in proposito per le ragioni accennate e per le negative ed irrimediabili ripercussioni che il mancato intervento potrebbe ingenerare nel delicato momento con una probabile incidenza sulla tranquillità sociale della categoria interessata che faticosamente si appresta a rimettersi in moto dopo il sisma;

Ritenuto che il previsto intervento commissariale rientra nei generali poteri del commissario straordinario previsti dall'art. 1 della citata legge n. 874/80 in quanto sicuramente finalizzato alla ripresa economica dei territori colpiti dal sisma;

Con i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni disposizione;

Dispone:

La scadenza delle cambiali agrarie rilasciate per prestiti contratti a tasso agevolato ed a tasso ordinario nell'annata agraria 1980-81 per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 e 4, lettera *a*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed aventi scadenza nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1981, è prorogata al 31 dicembre 1981, purché i prestatari non abbiano beneficiato per i prestiti medesimi della sospensione prevista dall'art. 4 della legge n. 874/80, e successive modificazioni, per il periodo intercorrente tra la scadenza originaria a quella del 31 dicembre 1981. Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario dovranno essere corrisposti esclusivamente gli interessi calcolati al tasso che ha regolato la singola operazione se trattasi di prestito a tasso ordinario ed al tasso di riferimento vigente alla data del 1° luglio 1981 se trattasi di prestito a tasso agevolato.

I comuni interessati alla presente ordinanza sono quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981, n. 126 e in data 22 maggio 1981, n. 146.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nei Bollettini regionali e nel Foglio annunzi legali delle province della Campania, della Basilicata e della provincia di Foggia e sarà notificata agli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio.

Napoli, addì 14 ottobre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(6176)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 14 ottobre 1981, il sig. Pierlanfranco Rossi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Città di Castello (Perugia).

(6150)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a quindici posti di ragioniere principale nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale, parte seconda, atti di amministrazione, n. 41-42 dell'11-18 ottobre 1979 è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 384, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso riservato, per esami, a quindici posti di ragioniere principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1976.

(6129)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova orale del pubblico concorso a posti nel profilo professionale di macchinista (4ª categoria - tecnico) per le esigenze dei compartimenti di Verona, Venezia, Trieste, Genova e Bologna.

La prova orale del pubblico concorso, per soli esami, a posti nel profilo professionale di macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 25 marzo 1981, n. 716, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1981, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 203, per i compartimenti di Verona, Venezia, Trieste, Genova e Bologna avrà luogo in Roma, via Giolitti n. 34, dal 6 novembre al 22 novembre 1981.

(6218)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. **44.**

Costituzione di una commissione di una indagine sulla formazione professionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 17 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

A norma dell'art. 20 del Regolamento interno del consiglio regionale e dell'art. 34 dello statuto della regione Puglia, è costituita una commissione consiliare di indagine allo scopo di verificare lo stato di attuazione della formazione professionale nella Regione.

Art. 2.

Composizione

La commissione di indagine è composta da dodici componenti designati come appresso:

tre componenti designati dal gruppo della Democrazia cristiana;

due componenti designati dal gruppo del Partito comunista italiano;

due componenti designati dal gruppo del Partito socialista italiano;

un componente designato da ciascun altro gruppo e partito rappresentato nel consiglio regionale (P.S.D.I., P.R.I., P.L.I., M.S.I., P.D.U.P.).

Art. 3.

Costituzione e funzionamento

Il presidente del consiglio regionale provvede alla nomina dei componenti e all'insediamento della commissione entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La commissione elegge nel proprio seno un presidente e due vice presidenti; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del consiglio regionale.

Art. 4.

Risultanze

La commissione di indagine — in linea con le finalità indicate nell'art. 1 della presente legge — deve accertare anche mediante la visione e l'acquisizione di atti e documenti della giunta regionale, dell'assessorato alla Pubblica istruzione e degli enti gestori dei corsi:

1) la rispondenza dell'azione formativa posta in essere dalla Regione nell'ultimo quinquennio rispetto alle esigenze del mondo del lavoro e particolarmente la rispondenza della azione formativa alla legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978, compreso il modo di utilizzo delle somme rivenienti dal Fondo comune europeo;

2) lo stato di attuazione della normativa regionale in materia di formazione professionale.

Le risultanze dell'indagine saranno sottoposte alle determinazioni del consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione della commissione di che trattasi, per l'adozione di iniziative atte a rimuovere eventuali ostacoli che possono avere impedito la piena applicazione della normativa regionale anche in relazione al rispetto della legge quadro n. 845/1978 sulla formazione professionale, nonchè allo scopo di offrire utili elementi di giudizio per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 54 del 17 ottobre 1978.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 agosto 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. **45.**

Norme per il conferimento di consulenze.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 17 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La consulenza è lo strumento di cui la regione Puglia si avvale:

a) per l'espletamento di studi, ricerche e progettazioni;

b) per l'assistenza degli organi regionali ad attività legislativa, di pianificazione e ad attività tecnologicamente specializzate.

Le consulenze possono essere conferite a:

università;

altri enti o istituti scientifici di natura pubblica, con partecipazione di enti pubblici;

organismi specializzati, esperti o professionisti di notoria esperienza e di elevata capacità professionale da incaricarsi individualmente o collegialmente, in relazione alla natura e complessità dei problemi oggetto della consulenza.

La Regione ricorre alla consulenza ove non possa provvedere con personale già in servizio.

Art. 2.

Le consulenze hanno durata massima di un esercizio finanziario e possono essere rinnovate per non più di due volte.

E' fatto divieto del cumulo di più incarichi nel medesimo esercizio finanziario.

L'espletamento dell'opera di consulenza non può in nessun caso instaurare un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 3.

L'affidamento di consulenza riguardante l'attività del consiglio regionale viene deliberato dall'ufficio di presidenza, quello concernente le attività della giunta regionale viene deliberata da questa.

Le deliberazioni devono determinare l'oggetto, le condizioni, la durata e le modalità per l'espletamento delle consulenze ed il relativo compenso da corrispondere dopo la consegna del lavoro eseguito.

La giunta regionale affida le consulenze di sua competenza in base ad uno schema di convenzione tipo da essa approvato, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 4.

Ai componenti esterni per la partecipazione a commissioni consultive o ad altre commissioni previste da leggi regionali, è attribuito un gettone di presenza per giornata di seduta fissato nella misura di L. 30.000.

Il gettone di cui al precedente comma non spetta ai componenti di commissioni per i quali è stata, con altre leggi regionali, stabilita la indennità.

Ai componenti delle commissioni che risiedono fuori dalla sede di lavoro della commissione, compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e la indennità di missione ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente i componenti delle commissioni estranei all'amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari regionali del più alto livello retributivo e funzionale.

Art. 5.

La giunta regionale, con apposita deliberazione, determina il compenso a favore dei membri del comitato tecnico scientifico, previsti dalla legge regionale del 25 luglio 1979, n. 44 e del coordinatore del settore programmazione, se esperto esterno.

Il compenso è determinato sulla base delle tariffe professionali vigenti per le attività oggetto dell'incarico oppure può essere fissato in misura globale da determinarsi in relazione all'importanza ed alla qualità dell'incarico.

Il compenso in favore dei componenti del comitato tecnico scientifico decorre dal 1° gennaio 1981.

Art. 6.

E' abrogata ogni forma di legge regionale in contrasto con quanto previsto nella presente legge.

Art. 7.

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge trovano copertura per il 1981 sul cap. 00136 del bilancio di previsione relativo all'esercizio 1981, la cui determinazione viene modificata, con la presente legge, come segue: « Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio », nonchè sul cap. 6 del bilancio del consiglio regionale per le consulenze deliberate dall'ufficio di presidenza.

Per gli esercizi successivi gli oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 agosto 1981

QUARTA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1981, n. **46.**

Emolumenti ai componenti delle commissioni assegnazione alloggi art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 74 *del* 17 *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai componenti le commissioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata pubblica di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 3 dicembre 1972 è corrisposto con decorrenza dal 1° gennaio 1981, un gettone di presenza di importo di L. 15.000 (quindicimila) per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nell'intera giornata o seduta anche se in tempi frazionati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 12 agosto 1981

QUARTA

(5932)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812950)